

Requisiti dello studio medico

E' opportuno distinguere immediatamente i termini "Ambulatorio" e "Studio Medico" che nell'accezione comune sono usati spesso come sinonimi, mentre la sentenza n° 1488 del 30/9/95 della Corte di Cassazione ha affermato che si deve considerare "Ambulatorio" qualsiasi struttura "aziendale" destinata alla diagnosi e/o alla terapia medica extraospedaliera, mentre ogni locale dove è esercitata una attività sanitaria in cui il carattere professionale prevale in modo preponderante su quello organizzativo è considerato "Studio Medico".

Pertanto per lo Studio del medico di medicina generale (singolo o in associazione) non si applica la normativa in merito all'autorizzazione del sindaco per l'idoneità igienico-sanitaria, né appare essenziale l'eliminazione delle barriere architettoniche (secondo quanto richiesto dalla legge n° 13 del 9/1/89, dal D.M. n° 236 del 14/6/89 e dall'art. 24 della legge 104 del 5/2/1992) in quanto non indispensabile al corretto esercizio dell'attività assistenziale: infatti il medico di medicina generale è tenuto a prestare le proprie cure al domicilio del paziente non trasportabile o non deambulabile.

Inoltre è bene chiarire che lo studio del MMG convenzionato non è un locale "aperto al pubblico" ma con accesso riservato ai pazienti in carico al medico.

Nel rapporto convenzionale è prevista invece la possibilità d'accertamento d'idoneità da parte dell'Azienda d'appartenenza del medico convenzionato, accertamento che deve essere eseguito entro 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta apertura dello Studio Medico. Oltre tale limite l'autorizzazione all'esercizio professionale nei suddetti locali si intende conferita d'ufficio.

Il vigente ACN, all'art.36, definisce le caratteristiche dello Studio del medico convenzionato con il SSN. Tali studi pertanto, che non necessitano dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento rilasciata dal Comune a meno che non vi si trovino attrezzature che presuppongono l'esecuzione di prestazioni non strettamente correlate all'attività assistenziale convenzionata (attrezzature per prestazioni particolari), devono avere le seguenti caratteristiche:

... ~~om issis.~~

2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio dell'attività di medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.

3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.

4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autorizzazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.

Quindi per "Studio Medico idoneo" si deve intendere un insieme di minimo 3 ambienti (sala visita, sala d'aspetto, servizi igienici) dotati di tutte le caratteristiche di cui al comma 2 dell'art. 36 dell'ACN (illuminazione e aerazione idonea, coibenza termica delle strutture, dimensionamento degli spazi, ecc.).

Nel caso nello studio medico sia presente un solo bagno è indispensabile che nella sala visita sia presente un lavamano o, qualora non sia facilmente installabile un sito con un dispenser di disinfettante per mani e un dispenser di asciugamani.

Gli impianti presenti nello studio (elettrici, idraulici, ecc.) devono rispondere alla normativa vigente.

Rifiuti speciali: deve essere vigente un contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali.

Per quanto riguarda gli orari si rimanda a quanto riportato nel vigente ACN agli Artt. 35 e 36 e all'AIR al capo II ex-art.20.

Modalità conservazione vaccini

Il MMG, che aderisce alla campagna vaccinale di cui all'Accordo regionale, è garante della corretta conservazione e somministrazione dei vaccini, e si impegna a garantire e rispettare le prescrizioni indicate nelle seguenti linee guida:

1. Il MMG che aderisce alla campagna vaccinale deve essere in grado di garantire il corretto trasporto e la corretta conservazione dei vaccini ritirati con gli strumenti idonei in suo possesso.
2. Il MMG può ritirare i vaccini se in possesso di buste o contenitori per il trasporto di alimenti surgelati nei quali sia presente almeno un elemento refrigerante con il quale il vaccino non venga a diretto contatto.
3. I vaccini vanno portati, nel più breve tempo possibile, allo studio e situati nel frigorifero in posizione idonea ad assicurare la conservazione a temperatura tra +2°C e +8°C
4. Il MMG deve possedere un frigorifero dotato di un termometro con rilevazione della temperatura minima e massima raggiunta
5. Il termometro deve consentire con facilità al Medico la rilevazione di temperature non idonee alla conservazione dei vaccini (inferiori a +2 °C o superiori a +8°C)
6. Il Medico che evidenzia un'eventuale inadeguata conservazione dei vaccini per imperfezioni nella catena del freddo o imprevisti legati a eventi accidentali, si impegna a non somministrare tali dosi vaccinali.
7. Il MMG è responsabile dell'intero processo di conservazione consecutivo al ritiro dei vaccini e fino alla somministrazione degli stessi.
8. Il MMG si impegna a somministrare i vaccini, ricevuti incarico dal Distretto Sanitario di competenza, seguendo le modalità di preparazione e somministrazione indicate dal Ministero della Salute e riportate anche sui foglietti illustrativi dei vaccini stessi.